



CITTÀ DI VERCELLI

SINDACO

SERVIZIO SPORTELLO UNICO EDILIZIA PRIVATA - ATTIVITA' PRODUTTIVE E SVILUPPO ECONOMICO

ORDINANZA N. 410 del 10/12/2020

OGGETTO: DISCIPLINA INERENTE GLI ORARI DELLE DI ATTIVITA' DI ACCONCIATORE, DI BARBIERE E DI ESTETISTA - DEROGA.

IL SINDACO

– **Atteso** che all'art.16 il Regolamento Comunale per l'esercizio dell'attività di acconciatore e barbiere - deliberato dal Consiglio Comunale, nelle sue ultime variazioni, con deliberazione n.173 del 16.4.1984 - dispone che gli orari delle attività e le giornate di chiusura annuali delle attività in interesse, sono stabiliti con ordinanza sindacale;

Viste le ordinanze sindacali nr. 56 del 2 giugno 1983, nr. 15 del 15 febbraio 1984 e successivi provvedimenti modificativi ed integrativi di determinazione degli orari e dei giorni di apertura e chiusura delle attività di acconciatore e barbiere;

Considerata la particolare situazione che si è verificata a causa dei provvedimenti assunti in relazione al Covid-19 che hanno comportato la sospensione generalizzata del settore degli acconciatori e delle estetiste e la necessità di garantire un servizio adeguato e articolato nel miglior modo possibile nel momento in cui saranno riavviate le attività in argomento;

Visto il D. L. 16 maggio 2020, nr. 33, avente per oggetto: "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale nr. 58 del 17 maggio 2020 e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamata le precedenti Ordinanze Sindacali n 137 del 18/05/2020 e n. 239 del 30/07/2020;

Considerato che il D.L. 7/10/2020 n 125 ha prorogato lo Stato di Emergenza - dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020 - al 31 gennaio 2021;

Ritenuto opportuno, alla luce di quanto sopra esposto e tenendo conto altresì delle particolari esigenze scaturenti dalla peculiare situazione in essere, prorogare la deroga di cui all'Ordinanze Sindacali n. 137 / 2020 e 239/2020 alla normativa attualmente vigente in tema di limitazione degli orari dell'attività di acconciatore ed estetista, prevedendo per ogni esercente la possibilità di libera determinazione degli orari di apertura e di chiusura al pubblico delle rispettive attività, senza pertanto prevedere alcun obbligo di chiusura infrasettimanale o di chiusura festiva e neppure un minimo di ore settimanali, con la sola limitazione di un numero di ore giornaliere pari a quattordici. Gli esercenti devono rispettare l'orario prescelto e devono rendere noto al pubblico, anche durante il periodo di chiusura, l'orario di effettiva apertura e chiusura mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione; non sono previsti obblighi di comunicazione preventiva dell'orario al Comune, né vidimazioni da parte del Comune del cartello indicante l'orario. La chiusura per ferie non deve essere comunicata al Comune, ma comporta l'obbligo dell'apposizione di un cartello leggibile dall'esterno indicante il periodo di chiusura. Se la chiusura per ferie o quella temporanea per particolari motivi supera i 30 giorni consecutivi deve essere presentata comunicazione al Comune del periodo di chiusura.

Richiamate le seguenti norme:

Legge 4 gennaio 1990, n. 1 e s.m.i. "Disciplina dell'attività di estetista";

Legge Regionale 9 dicembre 1992, n. 54 e s.m.i. "Norme di attuazione della Legge 4 gennaio 1990, n. 1 - Disciplina dell'attività di estetista";

Legge 17 agosto 2005, n. 174 e s.m.i. "Disciplina dell'attività di acconciatore";

D.L. 31.01.2007 n. 7, convertito in Legge 2.4.2007 n. 40;

D.Lgs. 59/2010;

Decreto Legge 13.08.2011 n. 138, conv. con mod. in Legge 14/09/2011, n.148;

Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito, con modificazioni, dalla Legge 22/12/2011, n. 214;

D.L. 9/2/2012, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35, assunte dopo l'entrata in vigore della Direttiva Servizi 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno, che hanno sancito la liberalizzazione degli orari delle attività economiche, fatta salva la tutela di interessi generali della comunità;

Visto l'art. 50 del D. Lgs. 267/2000 "*Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali*";

Dato atto che in base a quanto previsto dall'art. 8, comma 3 della Legge 241/1990 e s.m.i. il numero molto elevato ed indistinto dei destinatari renderebbe particolarmente gravosa la comunicazione personale del presente provvedimento e, pertanto, l'Amministrazione provvederà a darne ampia comunicazione tramite pubblicazione sul sito web e altre forme di pubblicità ritenute idonee;

Visto l'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

ORDINA

1) la proroga della deroga, per i motivi indicati in narrativa, dei provvedimenti sindacali, in premessa citati, disponendo, dalla odierna e **sino al 31 gennaio 2021**, che:

- gli orari di apertura e di chiusura al pubblico delle ATTIVITA' di ACCONCIATORE, di BARBIERE e di ESTETISTA sono rimessi alla libera determinazione degli Esercenti.
- non è previsto alcun obbligo di chiusura infrasettimanale, né di chiusura festiva.
- non è previsto un minimo di ore settimanale, con la sola eccezione dell'orario giornaliero pari ad un massimo di quattordici ore.
- gli Esercenti devono rispettare l'orario prescelto e devono rendere noto al pubblico, anche durante il periodo di chiusura, l'orario di effettiva apertura e chiusura mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.
- non sono previsti obblighi di comunicazione preventiva dell'orario al Comune, né vidimazioni da parte del Comune del cartello indicante l'orario.
- la chiusura per ferie non deve essere comunicata al Comune, ma comporta l'obbligo dell'apposizione di un cartello leggibile dall'esterno indicante il periodo di chiusura. Se la chiusura per ferie o quella temporanea per particolari motivi supera i 30 giorni consecutivi deve essere presentata comunicazione al Comune del periodo di chiusura.
- sono fatte salve le condizioni economiche e normative dei lavoratori dipendenti e, in particolare, il rispetto dell'orario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro delle categorie interessate.

2) la possibilità, qualora dovessero emergere situazioni di criticità, di adottare modifiche al presente atto per salvaguardare, comunque, aspetti che si riconducono ai “motivi imperativi di interesse generale” come previsti nell’art. 8 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59, quali in particolare l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, tra cui la quiete, la sicurezza stradale, la tutela dell'ambiente, e previsti dall'art.54 del D.Lgs. 267/2000.

3) l'attività in questione dovrà essere svolta nel pieno rispetto della normativa vigente in materia.

DISPONE

che la presente Ordinanza sia eseguita dal Corpo di Polizia Locale, dalle altre Forze dell'Ordine e da chiunque altro spetti farla osservare.

INFORMA

che è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nel termine di decadenza di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi del Codice del processo amministrativo, approvato con D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla stessa data, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Vercelli, 10/12/2020

—

IL SINDACO
(Andrea CORSARO)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Vercelli.